

## **INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI ULTRA CINQUANTENNI DISOCCUPATI DA OLTRE DODICI MESI**

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'articolo 4 della legge 20 giugno 2012 n. 92, ha previsto una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l'assunzione di lavoratori over 50 e disoccupati da oltre dodici mesi, di donne di qualunque età prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (1).

L'INPS, con la circolare 24 luglio 2013 n. 111, ha fornito le precisazioni normative e le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo per l'assunzione di **uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi**.

L'Istituto precisa che in relazione ai lavoratori ultra cinquantenni, disoccupati da oltre dodici mesi, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego. L'età deve essere considerata al momento di decorrenza dell'originaria assunzione.

L'agevolazione, a partire dal 1° gennaio 2013, per l'assunzione di **uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi** consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per i seguenti periodi:

- assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi,
- in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.
- trasformazione del rapporto a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi;
- proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di dodici mesi. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time.

### **Condizioni di spettanza dell'incentivo.**

Gli incentivi sono subordinati alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006, inerente:

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
  - l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  - il rispetto degli accordi e contratti collettivi;
  - l'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), in particolare sono esclusi gli incentivi nei seguenti casi:
    - assunzioni in attuazione di preesistente obbligo (2);
    - assunzioni che violano un diritto altrui di precedenza all'assunzione;
    - datori di lavoro e utilizzatori presso i quali sono in atto sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione;
    - coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento;
  - alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, (articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008) (3).
- L'incentivo spetta se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (4).

Per fruire dell'incentivo i datori di lavoro devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS. La comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line "92-2012", che verrà messo a breve a disposizione all'interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) (dell'avvenuto rilascio del modulo telematico sarà dato avviso mediante pubblicazione di specifico messaggio). La comunicazione deve essere presentata prima dell'invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Aderente a:

La circolare INPS e i relativi allegati sono consultabili nel sito dell'Istituto:

Circolare INPS 24 luglio 2013 n. 111

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013.pdf>

Allegato 1 - L. 92/2012, art. 4, commi 8-11

[http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013\\_Allegato%20n%201.pdf](http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013_Allegato%20n%201.pdf)

Allegato 2 - Reg. (CE) n. 800/2008, art. 40

[http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013\\_Allegato%20n%202.pdf](http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013_Allegato%20n%202.pdf)

Allegato 3 - L'incremento occupazionale

[http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013\\_Allegato%20n%203.pdf](http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013_Allegato%20n%203.pdf)

Allegato 4 - Principali condizioni di applicazione dell'incentivo alle varie fattispecie

[http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013\\_Allegato%20n%204.pdf](http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20111%20del%2024-07-2013_Allegato%20n%204.pdf)

Per quanto riguarda l'incentivo riguardanti le donne di qualsiasi età in particolari situazioni (5), che risultino prive di un impiego regolarmente retribuito ai sensi del D.M. 20 marzo 2013, si resta in attesa della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.

(1) Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Art. 4 - Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro - (omissis)

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

(2) le varie fattispecie riguardanti il carattere non dovuto dell'assunzione è evidenziata nei vari prospetti dell'allegato 4.

(3) l'articolo 40 è riportato nell'allegato 2.

(4) nell'allegato 3 alla circolare sono riportati gli schemi e i prospetti riguardanti l'incremento occupazionale; l'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non avvenga per:

- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

(5) L'incentivo previsto dalla Legge n. 92/2012 è relativo all'assunzione delle donne che si trovino nelle seguenti tre categorie:

- donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno ventiquattro mesi.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 25 luglio 2013